



PARERE SU ONORARIO PROFESSIONALE

Quesito del 18/05/2018:

“Buongiorno, sono a chiedere un parere in merito ad una gara pubblica, in particolare: un bando di gara per la progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori dove, nel compenso a base d'asta, sono indicate prestazioni professionali comprese sia nella progettazione definitiva che esecutiva, quali ad esempio le voci per le relazioni generali, elenco prezzi, computo metrico estimativo, etc.

è corretto che l'amministrazione comunale voglia liquidare solo una volta le prestazioni "doppie" se, per motivi di urgenza del comune, si è prodotto un unico atto definitivo-esecutivo? Anche se nell'offerta economica di aggiudicazione si è tenuto conto delle suddette prestazioni doppie per il ribasso? è da ritenere iniquo?”

RISPOSTA AL QUESITO - Revisione del 19/02/2020:

L'articolo 23 del decreto legislativo 50/2016 così recita:

“Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare: a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera; c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché' il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; d) un limitato consumo del suolo; e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonché' degli altri vincoli esistenti; f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera, nonché' la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere; g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche; h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture; i) la compatibilità geologica, geomorfologica,



idrogeologica dell'opera; l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.”

Il comma 4 del medesimo articolo così recita:

“4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché' il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissso, salvaguardando la qualità della progettazione.

Lo scrivente Ordine ritiene utile e necessario sottolineare come un requisito indispensabile per la “**salvaguardia della qualità della progettazione**”, nella ratio della norma chiaramente espresso, sia la corresponsione del giusto compenso per le attività esplicate negli atti progettuali.

Se le pubbliche amministrazioni redigono lo studio di fattibilità tecnica ed economica e decidono di omettere la redazione del progetto definitivo (Il Livello), accorpando lo stesso nel III Livello, affidando quindi la stesura del solo progetto esecutivo a Professionista esterno, questo incarico deve ricomprendere, per garantire la “qualità della progettazione”, tutte le prestazioni progettuali che i due livelli prevedono.

Tale scelta può essere assunta solo per ragioni di ottimizzazione dei tempi di svolgimento dell'incarico: in questa fattispecie, quindi, appare invero naturale prevedere il compenso integrale delle prestazioni previste dai due livelli di progettazione, per aderire allo spirito della norma tesa a salvaguardare la “**qualità della progettazione**”.

Nel caso in cui la stazione appaltante decida di affidare l'incarico di progettazione esecutiva a valle della redazione in proprio dello studio di fattibilità tecnico-economica, omettendo cioè il livello definitivo, essa dovrà stimare quindi come base d'asta l'onorario per la redazione di tutti e due i livelli della progettazione, definitivo ed esecutivo.

La volontà della pubblica amministrazione deve essere espressa in maniera chiara ed esplicita nel bando di gara, al fine di consentire ai concorrenti di valutare realisticamente il livello di impegno richiesto da una progettazione, che si dovrebbe



articolare su due livelli distinti - ciascuno seguito dalla relativa approvazione da parte del RUP- che invece dovrà svolgersi in una fase unica che ne conglobi integralmente i contenuti.

La risposta elaborata dalla Commissione Bandi e Lavori Pubblici dell'Ordine è stata rivista dal Presidente dell'Ordine a seguito di approfondimenti resi necessari da una interpretazione della risposta originaria che non era aderente alla *ratio* della norma in parola.